

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (di seguito "CTS") la fondazione denominata

"FONDAZIONE CANOVA CLUB MILANO - ETS"

in sigla "FCCM - ETS" (di seguito chiamata "la Fondazione")

La Fondazione nasce dalla trasformazione della precedente Associazione Canova Club Milano. Il relativo verbale notarile di trasformazione sarà di seguito indicato come "la Trasformazione".

La Fondazione, iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, utilizza l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione nasce nell'ambito di unico progetto che vede la realizzazione della Fondazione Canova Club Roma ETS "FCCR - ETS" e Fondazione Diplomazia ETS "FD - ETS" (di seguito per brevità "Fondazioni GIUESSE", Galassia Utopica di Service), promosse da Stefano Balsamo, Ideatore e Fondatore nel passato delle attività-service svolte sotto i segni distintivi (quali marchi e in genere nomi, loghi, segni grafici e simili di seguito chiamati complessivamente per brevità "segni distintivi GIUESSE") Canova, Canovalandia, Diplomazia, Breakfast&Finance e altri, complessivamente conosciute come Galassia GIUESSE.

La Fondazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere il cambio di indirizzo della sede sociale anche all'interno dello stesso comune.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - SCOPO - FINALITA' E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione ha come scopo quello di promuovere amicizia, cultura e attività benefiche e di solidarietà con particolare attenzione ai problemi degli anziani bisognosi, del futuro dei giovani, del *gender gap* e dello sviluppo economico, sociale e culturale dell'Italia.

La Fondazione attuerà le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. i del D.lgs. n. 117/2017);
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. u del D.lgs. n. 117/2017);
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. w del D.lgs n. 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d del D.lgs n. 117/2017).

A tal fine, la Fondazione si propone nello specifico di svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere cenacoli, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali, congressi, eventi, incontri in genere;
- b) organizzare mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, promuovere eventi congressuali, viaggi sociali e missioni in Italia e all'estero, nel rispetto delle vigenti leggi in materia;

c) assumere iniziative editoriali di divulgazione e di comunicazione, anche con il mezzo telematico e più in generale quelli digitali, con particolare riguardo alla diffusione e alla conoscenza delle proprie attività e iniziative;

d) promuovere la raccolta di fondi da destinare ad impieghi benefici e solidaristici, anche in collegamento con altre organizzazioni che perseguano tali fini specifici;

e) sostenere l'azione di persone, gruppi, comitati, organizzazioni, associazioni o enti che svolgano attività coerenti con lo scopo della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività la Fondazione potrà avvalersi di altre associazioni e/o Enti del Terzo Settore.

In aggiunta alle attività espressamente menzionate, la Fondazione si riserva di intraprendere ogni iniziativa e attività di interesse generale che sia coerente con il proprio scopo, nel rispetto dell'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti nell'inerente regolamento di attuazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione indicato nel verbale di trasformazione;

– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dal patrimonio attuale dell'Associazione Canova Club Milano;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, quote o in genere contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 5 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ARTICOLO 6 - FONDATORE

Il Fondatore è individuato in Stefano Balsamo, promotore della trasformazione e ideatore della Galassia GIUESSE (Galassia Utopica dei Service), che include le Fondazioni Canova. Il suo ruolo fondamentale è quello di preservare nella Fondazione i valori, i principi, le strategie e il *brand* creato.

Ha i seguenti poteri e facoltà:

- nominare il Presidente della Fondazione scelto tra i membri del Comitato di Presidenza. La nomina avverrà in piena autonomia sentito il parere dello stesso Comitato e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione è altresì membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, su proposta del Presidente, scelto fra i membri del Comitato di Presidenza. Il Vice Presidente della Fondazione è altresì membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinarne il numero di componenti, nominarli - a eccezione del membro o dei membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti - determinarne la loro durata;
- revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- sentito il Presidente, nominare e revocare il Direttore Generale. La revoca potrà avvenire solo per giusta causa;
- nominare il Consiglio di Sorveglianza, determinarne il numero dei membri e nominarli, revocarli;
- nominare i membri dell'Advisory Board, dopo aver sentito il Presidente;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo, determinarne la composizione collegiale o monocratica, determinarne il numero dei membri;
- nominare il Revisore, determinarne durata;
- partecipare a tutte le riunioni degli Organi della Fondazione a eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore; convocare in concorrenza con il Presidente della Fondazione gli Organi della Fondazione diversi dall'Organo di Controllo e dal Revisore;
- inviare comunicazioni agli organi della Fondazione;
- emettere pareri ove richiesto dal presente statuto;
- esercitare gli altri poteri o facoltà previsti dal presente statuto.

In caso di conflitto interpretativo fra la competenza del Consiglio di Amministrazione o del Fondatore, quest'ultimo prevarrà.

ARTICOLO 7 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. il Comitato di Presidenza;
- d. l'*Advisory Board*;
- e. il Consiglio di Sorveglianza;
- f. l'Assemblea dei Partecipanti;
- g. il Comitato Tecnico - Scientifico;
- h. l'Organo di Controllo;
- i. il Revisore.

Il Revisore è organo eventuale previsto nei casi di legge o quando ritenuto opportuno.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile, nel numero determinato dal Fondatore.

I consiglieri sono nominati dal Fondatore a eccezione di un quinto nominati dall'Assemblea dei Partecipanti o per il diverso numero determinato dal Fondatore.

In ogni caso il Fondatore dovrà nominare membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che rivestono il ruolo di Presidente o Vice Presidente, a discrezione del Fondatore e comunque nella misura di un soggetto per ciascuna Fondazione, delle altre due Fondazioni GIUESSE. In caso di perdita di tale carica decadranno altresì dall'ufficio di membri dell'organo amministrativo della Fondazione e spetterà al Fondatore nominare i sostituti - in tal caso liberamente - che dureranno in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

È in ogni caso auspicabile che almeno un quinto dei consiglieri sia individuato fra i Partecipanti alla Fondazione. Si tratta di disposizione non vincolante.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un esercizio, salvo diversa determinazione del Fondatore, fino all'approvazione del bilancio di esercizio nel quale sono stati

nominati e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Laddove, durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione, da parte del soggetto che ha nominato il consigliere venuto meno. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione; esso elegge fra i suoi membri il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre e il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio dell'esercizio annuale consuntivo.

L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa e-mail; diversamente in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze anche esclusivamente per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti salvo il presente statuto richieda un quorum rafforzato. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si precisa che i poteri attribuiti al Fondatore escludono la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli stessi interessi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. elaborare le direttive generali e regolamenti che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b. predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c. predisporre approvare il bilancio sociale, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d. vigilare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- e. deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi;
- f. deliberare l'acquisto a titolo oneroso e l'alienazione di beni mobili ed immobili, con il parere vincolante del Fondatore per singola operazione di importo superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);
- g. deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h. provvedere ad eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica e con il parere vincolante del Fondatore;
- i. individuare le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- j. documentare nella relazione di bilancio il carattere secondario e strumentale dell'attività con le modalità indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- k. deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica e con il parere vincolante del Fondatore;
- l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica e su parere vincolante del Fondatore;

- m. deliberare in tema di utilizzo diretto o indiretto in genere dei segni distintivi GIUESSE con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica e con il parere vincolante del Fondatore;
- n. chiedere pareri all'*Advisory Board*;
- o. chiedere pareri al Comitato Tecnico Scientifico;
- p. nominare commissioni o comitati, su parere vincolante del Presidente;
- q. vigilare, con il Direttore Generale, sull'attività dei *Services*, come di seguito definiti;
- r. esercitare poteri e facoltà previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può in tutto o in parte delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione, che presiede, collabora con il Fondatore nell'implementare gli indirizzi strategici della Fondazione, sovrintende e coordina tutte le attività e tutti gli Organi della stessa. Convoca gli Organi della Fondazione diversi dal Consiglio di Sorveglianza e dall'Organo di Controllo.

Il Presidente come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dura in carica un esercizio, salvo quanto determinato dal Fondatore, eccetto il primo Presidente che dura due anni. Può essere rinominato saltando almeno un esercizio.

Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Fondatore. Anche il Vice Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare singoli atti o categorie specifiche di atti dei quali è stato investito ad altro o altri componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale o a terzi esterni con particolari competenze o esperienze.

Il Presidente, sentito il Fondatore ed il Consiglio di Amministrazione, determina i compensi del Direttore Generale, dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Il Presidente può inoltre istituire, nominandone i membri, comitati e commissioni con finalità specifiche.

In particolare, d'accordo con il Direttore Generale, può creare *Services*, settori di competenza dell'attività della Fondazione, gestiti dai Partecipanti con la collaborazione del Direttore Generale che deve assicurare, tramite il personale della Fondazione, il servizio di segreteria operativa dei vari service gestiti dai volontari.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente e ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche al Vice Presidente e al Direttore Generale, ove nominati, nei limiti delle funzioni svolte o delegate.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente, con il parere vincolante del Fondatore, nomina il Comitato di Presidenza della Fondazione individuandone i partecipanti fra le personalità che si sono distinte nel loro ambito professionale e/o che condividano le finalità della Fondazione e/o diano un contributo eccezionale in termini di attività-*service*, di contributi finanziari, di opere, di prestigio. Membri di diritto del Comitato di Presidenza sono il Presidente della Fondazione e il cessato presidente dell'ultimo anno, il *Past President*.

La funzione del Comitato di Presidenza, presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Fondazione, è proporre al Fondatore il candidato alla carica di Presidente della Fondazione individuato fra i propri partecipanti, sulla base della conoscenza delle attività della Fondazione, del lavoro svolto e del prestigio personale.

Fermi restando i membri di diritto, spetta allo stesso Comitato, una volta nominato, nominare ulteriori partecipanti e cooptarne i membri receduti, decaduti o esclusi. Salvo quanto qui indicato, la carica

di membro del Comitato di Presidenza è per la durata determinata alla sua nomina.

Eventuali esclusioni/revoche potranno essere deliberate dal Comitato secondo i criteri previsti per l'esclusione degli Aderenti.

Si applicano al Comitato di Presidenza le regole organizzative previste per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - ADVISORY BOARD

L'*Advisory Board* ha funzioni consultive e di supporto all'attività della Fondazione. In particolare, l'*Advisory Board* viene informato dal Presidente o dal Direttore Generale sull'attività della Fondazione, formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione dello scopo e sull'organizzazione della Fondazione.

Può essere interpellato in ogni momento dal Fondatore, dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Generale su ogni aspetto inerente all'attuazione dello scopo della Fondazione e alla sua organizzazione. Può essere convocato dal Fondatore, dal Presidente della Fondazione o dal Direttore Generale i quali hanno diritto di partecipare alle sue sedute.

Il Fondatore, sentito il Presidente della Fondazione, ne nomina i membri, decide la durata e numero dei componenti. Parimenti ogni modificazione dei suoi componenti, compresa la revoca, è decisa dal Fondatore, sentito il parere del Presidente della Fondazione. Per il suo funzionamento si può fare riferimento alla disciplina del Consiglio di Amministrazione, ove compatibile.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza assume il proprio ufficio qualora per qualunque motivo il Fondatore non possa esercitare i propri poteri o sia venuto meno. E' organo collegiale nominato dal Fondatore in previsione della sua assenza o incapacità.

Non c'è incompatibilità fra la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza e di membro del Consiglio di Amministrazione.

Esercita i poteri e facoltà attribuiti in questo statuto al Fondatore. Può delegare al suo interno a uno o più membri il diritto

di partecipare alle adunanze degli organi collegiali o comitati in genere della Fondazione.

E' nominato a tempo indeterminato, o per il termine previsto alla nomina, con un numero minimo di 5 (cinque) membri, con indicazione del Presidente. Il Fondatore può revocarne i membri in ogni momento. Il Consiglio di Sorveglianza, qualora non lo abbia fatto il Fondatore, nominerà fra i suoi membri il Presidente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi membri per teste salvo che per la formulazione di pareri su decisioni dell'organo amministrativo, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi, in tema di:

- acquisto a titolo oneroso e l'alienazione di beni mobili ed immobili per singola operazione di importo superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);
- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione o scissione o scioglimento della Fondazione.

Salvo quanto indicato nel presente articolo, al suo funzionamento si applicheranno per analogia le norme del presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione ove compatibili.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza, spetta al Fondatore provvedere alla nomina dei mancanti. In sua assenza o incapacità i membri mancanti verranno nominati per cooptazione dallo stesso Consiglio di Sorveglianza, che dovrà nominarli preferibilmente fra chi si sia distinto nelle attività o negli ambiti delle attività delle Fondazioni GIUESSE.

In caso siano venuti meno tutti i suoi membri, spetta al Presidente della Fondazione la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza.

ARTICOLO 15 - PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE

Sono partecipanti della Fondazione:

- a. i Partecipanti Aderenti, le persone fisiche e giuridiche che costituiscono la compagine sociale alla data della trasformazione in regola con le quote sociali e successivamente le persone fisiche o enti che, sono ammessi a far parte della Fondazione secondo le regole e

modalità previste dallo Statuto e che versano alla Fondazione una quota annuale;

b. i Partecipanti Onorari, le persone fisiche o enti individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con parere vincolante del Fondatore, quali partecipanti senza versamento di quota e privi del diritto di voto;

c. i Partecipanti Benemeriti, coloro che contribuiscono alla vita della Fondazione impegnandosi a contribuire all'incremento del patrimonio mediante apporto di denaro diverso dalla quota annuale, mediante apporto di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le categorie di partecipanti danno uguali diritti e facoltà, salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.

ARTICOLO 16 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, accettare nuovi partecipanti, determinandone la categoria di appartenenza.

Può presentare domanda di ammissione quale partecipante chi condivide le finalità della Fondazione e versi una quota annuale o presti attività secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo della quota o la prestazione di ciascun Partecipante sono decise dal Consiglio di Amministrazione. In ciascuna categoria di partecipanti possono essere stabilite quote di diverso importo per qualifiche, caratteristiche particolari o età degli appartenenti. Spetta al Presidente, sentito il parere del Direttore Generale e del Tesoriere, esonerare interamente o parzialmente i Partecipanti Aderenti e Benemeriti dal pagamento della quota associativa, ovvero cambiare la categoria di ciascun aderente, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione (versamento di quota o

attività) alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Tutti i partecipanti possono essere esclusi per giusta causa in caso di: (i) violazione dello statuto o dell'eventuale regolamento della fondazione o in genere violazione di obblighi assunti; (ii) condotta che possa recare danno all'immagine della Fondazione.

L'esclusione può aver luogo nel caso di enti anche per:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Sull'esclusione decide il Consiglio di Amministrazione, con parere vincolante del Presidente, sentito il Direttore Generale.

Sull'esclusione dei Partecipanti Onorari decide il Presidente, con parere vincolante del Fondatore.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

Le modalità di recesso, sanzionabilità ed esclusione dei Partecipanti possono essere dettagliatamente stabilite con un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei partecipanti è organo della Fondazione ed è composta da tutti i Partecipanti di ogni categoria, che vi partecipano personalmente o attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati. E' organo consultivo salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

L'Assemblea dei Partecipanti esprime il proprio parere non vincolante quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione ed esercita gli altri diritti e facoltà previsti dal presente statuto. L'Assemblea può sempre formulare proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione. Spetta all'Assemblea la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi

componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta l'anno. Nell'ambito dell'Assemblea dei Partecipanti ciascun partecipante ha un voto. Al funzionamento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto per il Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei partecipanti tiene un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

ARTICOLO 18 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive e di supporto operativo all'attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico viene informato dal Direttore Generale sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sulle attività della Fondazione.

Può essere interpellato in ogni momento dal Fondatore, dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Generale. Può essere convocato dal Fondatore, dal Presidente della Fondazione o dal Direttore Generale i quali hanno diritto di partecipare alle sue sedute.

Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, ne nomina i membri, decide la durata e numero dei componenti. Parimenti ogni modificazione dei suoi componenti è decisa dal Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale. Per il suo funzionamento si può fare riferimento alla disciplina del Consiglio di Amministrazione, ove compatibile.

ARTICOLO 19 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale supporta il Presidente nell'implementare gli indirizzi strategici della Fondazione, sovrintende all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività della Fondazione, coordina tutti i servizi operativi della Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere degli Organi della Fondazione e provvede a formulare proposte.

Il Direttore Generale partecipa alle adunanze degli Organi della Fondazione, diversi dall'Organo di Controllo e del Revisore, senza diritto di voto.

Il Direttore Generale partecipa altresì all'Assemblea dei Partecipanti con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 20 - TESORIERE

Il Tesoriere della Fondazione assicura la tenuta dei registri contabili, cura la riscossione delle quote associative e provvede a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile a lui delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

E' membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere, su delega specifica del Presidente e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari, depositi titoli ed altre operazioni finanziarie, anche con firma disgiunta da quella del Presidente.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un collegio il cui Presidente viene eletto dal soggetto che ha proceduto alla nomina dell'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 c.c. I medesimi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. e nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo

stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Fondatore nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Partecipante;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio sociale, laddove predisposto.

All'approvazione del bilancio consuntivo l'organo amministrativo, tenuto conto delle uscite previste nel preventivo finanziario, accantonerà una quota dell'eventuale incremento del fondo di gestione da destinare ad attività benefiche e di solidarietà. L'accantonamento dovrà essere utilizzato nell'esercizio in corso.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa sottoposizione della proposta al Fondatore che dovrà esprimere il proprio parere vincolante. Spetterà al Consiglio di Amministrazione nominare il o i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto a altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità individuati dal Consiglio di Amministrazione con preferenza data alla Fondazione CANOVA CLUB ROMA e/o alla Fondazione DIPLOMATIA, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 25 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).